



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

Unità di Progetto – Patrimonio e Demanio Marittimo
Settore Demanio Marittimo

Sede, data e numero di protocollo come da intestazione

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Terracina (LT), Via S.S. n. 7 Appia Km 104+820 - concessione temporanea in area demaniale marittima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento Regionale Lazio 12 agosto 2016, n. 19, finalizzata alla posa in opera di ombrelloni, sdraio e camminamenti.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Sig. Di Sauro Ivo, nato a Terracina (LT) l'11.10.1940, Codice Fiscale DSR VIO 40R11 L120P, n.q. di Legale Rappresentante della società F.Ili Di Sauro S.r.l., con sede in Terracina (LT), Via S.S. n. 7 Appia Km 104+820, Partita Iva 001294420592, con nota prot. n. 87002/I del 27.12.2023, ha inoltrato istanza ex art. 36 del Codice della Navigazione, finalizzata al rilascio di una concessione dell'area demaniale marittima posta antistante la propria attività ricettiva di campeggio denominata "Campeggio Europa", avente una superficie di mq. 3.300,00, con un fronte mare di ml. 220,00 per la posa in opera di ombrelloni, sdraio, lettini e camminamenti;
- in esito all'istanza di concessione di cui sopra, l'Ufficio ha provveduto con nota prot. n. 42026/U del 07/06/2024 alla comunicazione di preavviso di rigetto e successivamente, valutate le memorie partecipative della società istante, alla comunicazione di diniego prot. n. 72414/U del 15/10/2024;

Considerato che:

- la società F.Ili Di Sauro S.r.l. ha provveduto a notificare ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Staccata di Latina (acclarato al protocollo generale dell'Ente con il n. 89039/I del 17/12/2024), per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di rigetto prot. n. 72414/U del 15/10/2024;
- la società ricorrente ai punti 15 e 16 del ricorso sopra indicato, non ha escluso la possibilità in via subordinata, di ottenere una concessione demaniale marittima temporanea in virtù del disposto art. 19, comma 3, Regolamento Regionale Lazio 12 agosto 2016, n. 19;
- con nota prot. n. 1408/U del 08/01/2025, l'intestato Settore ha avviato il procedimento di riesame relativo alla comunicazione di diniego prot. n. 72414/U del 15/10/2024, ai sensi dell'art. 7, della legge 241/90;
- con nota prot. n. 16859/U del 03/03/2025, è stato disposto l'annullamento della comunicazione di diniego prot. n. 72414/U del 15/10/2024, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della Legge n. 241/90 per le motivazioni in essa contenute, nonché predisporre l'avvio della procedura per il rilascio di una concessione demaniale marittima temporanea ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento Regionale n. 19/2016;



- con nota prot. n. 17644/U del 05/03/2025, il responsabile del Procedimento, in esito al richiamato prot. n. 72414/U del 15/10/2024 sopra citato, ha avviato il procedimento volto all'istruttoria amministrativa per il rilascio del titolo demaniale temporaneo;
- che il rilascio di una concessione temporanea non causerebbe effetti negativi dal punto di vista amministrativo, atteso che i termini di approvazione definitivi del nuovo P.U.A. comunale andranno ben oltre la stagione balneare 2025;

Vista che con nota prot. n. 19887/I del 26/03/2025, la società F.Ili Di Sauro S.r.l., ha presentato nuovo modello D1 per l'assentimento di una concessione temporanea per la stagione balneare 2025 (1° maggio - 30 settembre) per l'occupazione di un tratto di spiaggia di levante ubicato all'altezza di Via S.S. 7 Appia Km 104+820, più precisamente antistante la propria attività ricettiva denominata "Campeggio Europa", ove posizionare ombrelli, sdraio, lettini e camminamenti/percorsi a secco fino alla battigia, per la fruizione della spiaggia anche da parte delle persone diversamente abili, la cui superficie complessiva è di mq. 3.300,00 (ml. 220 x 15), fronte mare di ml. 220,00;

Preso atto che con le note prot. n. 23755/U del 26/03/2025, prot. n. 29039/U del 15/04/2025, l'intestato Settore ha istruito l'iter amministrativo finalizzato alla verifica e valutazione della nuova compagine societaria e dei requisiti di moralità, quale requisito essenziale di carattere generale e presupposto per il rilascio del titolo concessorio, ancorché temporaneo;

Dato atto che il tratto costiero di cui sopra, ricade nell'ambito della "Bandiera Blu" e, quindi, nella fascia dell'Alta Valenza come stabilito con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 260 del 13/10/2014 e n. 12 del 02/09/2016;

Vista che con Determina dirigenziale n. 389 del 25/02/2025, è stata approvata, tra l'altro, la "Scheda riepilogativa annuale delle concessioni demaniali marittime" del Comune di Terracina, aventi finalità turistico ricreative, in essere alla data del 31 dicembre 2024 (Allegato "A"), redatta dal Settore Demanio Marittimo, con cui si attesta che l'arenile libero (fronte mare) ancora concedibile è pari a ml. 406,53, giusta la normativa vigente Regionale - combinato disposto dell'art. 7, comma 5 della Legge Regionale Lazio n. 8/2015 con l'art. 2, comma 1 e art. 9, comma 6 del Regolamento Regionale Lazio n. 19/2016 e, per l'effetto, il rilascio del titolo demaniale temporaneo NON pregiudica il rispetto della quota minima del 50% dell'intero litorale da riservare e garantire come spiaggia libera per la fruibilità della collettività pubblica;

Vista la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm.ii., contenente norme di "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla L. R. n. 14/99 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)", nonché il relativo Regolamento 12 agosto 2016, n. 19 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative";

Visto in particolare, il comma 3, dell'art. 19 del citato Regolamento, a mente del quale *"In casi eccezionali i Comuni possono provvedere, nelle more dell'approvazione e/o dell'adeguamento dei PUA comunali, al rilascio di concessioni temporanee di durata pari o inferiore alla stagione balneare, ferma restando l'acquisizione dei pareri, nulla-osta o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente. Tali concessioni sono subordinate al deposito di una cauzione a garanzia della rimozione delle opere al termine di ciascuna stagione"*;

Visto il Decreto del Sindaco 11 del 02/07/2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico - gestionale dell'intestata Unità di Progetto;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 211 del 28/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione e Capo Settore Demanio Marittimo all'I.D.A. Fernando DI CRESCENZO;



RENDE NOTO

che il presente AVVISO verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale On-Line e sul Sito web istituzionale www.comune.terracina.lt.it, al seguente [link](#), per il periodo di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

AVVISA

che durante il periodo di pubblicazione tutti coloro in possesso dei necessari prescritti requisiti, che volessero manifestare interesse oppure osservazioni al rilascio della concessione demaniale marittima temporanea, ex art. 19, comma 3 del Regolamento Regionale Lazio n. 19/2016 e ss. mm. ed ii., così come richiesto dalla società F.Ili Di Sauro S.r.l., potranno formalizzarlo per iscritto a questa Unità di Progetto all'indirizzo di posta elettronica certificata posta@pec.comune.terracina.lt.it, anche previa verifica del contenuto delle medesime richieste, presso gli Uffici del Settore Demanio Marittimo sito in Piazza Tasso (Palazzo Braschi) piano terra, nei giorni di ricevimento al pubblico (Lunedì e Mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,30; Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30).

Si evidenzia che, trascorso il termine stabilito, le istanze, eventualmente pervenute, saranno valutate dal competente Settore comunale "Demanio Marittimo" ai fini del rilascio del titolo concessorio temporaneo di cui trattasi.

(*) II CAPO SETTORE

I.D.A. Fernando Di Crescenzo

(*) II DIRIGENTE

Dott. Michele Orlando

(*) Il presente documento con la su elencata documentazione è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 co. 3 e 21 del D.Lgs 07 Marzo 2005, n.82.